

Relazione illustrativa

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)

La proposta di legge in oggetto interviene sulla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) e in particolare sull’articolo 34 relativamente alla materia degli appostamenti fissi di caccia.

La proposta, interviene al fine di tener conto anche della recente evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di appostamenti fissi. In particolare, all’articolo 1 prevede che la realizzazione di eventuali manufatti nel sito autorizzato all’esercizio dell’attività venatoria da appostamento è soggetta alle disposizioni della legge regionale in materia di governo del territorio che disciplinano l’attività edilizia ed è consentita a condizione che non comporti alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi. Inoltre, si prevede che tali manufatti :

- a) devono essere realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona o con strutture tubolari non comportanti volumetrie e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell’autorizzazione;
- b) devono essere semplicemente ancorati al suolo, senza opere di fondazione, salvo diverse disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale;
- c) non devono avere dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.

Nella proposta viene anche specificato che qualora i manufatti siano realizzati con caratteristiche diverse da tali disposizioni, e non rientranti pertanto nella fattispecie prevista dall’articolo 80 della l.r. 1/2005, sono soggetti a segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) ed a procedimento di autorizzazione paesaggistica.

La proposta prevede, infine, disposizioni transitorie (art. 2) che stabiliscono che gli appostamenti fissi autorizzati ai sensi dell’articolo 34, commi 6 e 6 bis della l.r. 3/1994 precedentemente all’entrata in vigore della presente legge, qualora presentino caratteristiche diverse da quelle previste al comma 6 bis, devono essere rimossi entro il 28 febbraio 2014 e questo per consentire ai soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività venatoria da appostamento fisso di adeguarsi alla nuova disciplina.

Viene inoltre previsto, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, l’adeguamento del relativo regolamento di attuazione.